REGOLAMENTO (CEE) N. 2954/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, secondo comma, e 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (3), ha stabilito nell'allegato III le norme di qualità per le mele e le pere da tavola; che, per la campagna 1989/1990, il regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2107/89 (5), ha derogato al suddetto regolamento per quanto concerne il calibro delle mele, alzando il calibro minimo;

considerando che il 1989 è stato caratterizzato, in alcune regioni della Comunità, da una grave siccità, la quale ha contribuito, almeno per la varietà Granny Smith, ad una forte produzione di frutti appartenenti ai calibri minori; che, tenuto conto di questa circostanza, occorre derogare, per questa varietà e limitatamente alla campagna 1989/1990, al calibro minimo delle varietà a frutto grosso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1901/89 è aggiunto il seguente capoverso:

« Tuttavia queste disposizioni non si applicano alla varietà Granny Smith ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.
(5) GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 22.